

TESTATA: ITALIA OGGI  
 DATA: 13 novembre 2010  
 TITOLO: Risarcimento per il condono Iva  
 CLIENTE: STUDIO LOCONTE

*La causa civile sul raddoppio dei termini dell'accertamento partirà la prossima settimana*

# Risarcimento per il condono Iva

## Il legislatore ha leso il legittimo affidamento del contribuente

DI CRISTINA BARTELLI

**R**isarcimento danni per gli effetti del raddoppio dei termini dell'accertamento e della sentenza Ue sul condono Iva. Tra qualche giorno prenderanno avvio le cause in sede civile, intente da una decina di contribuenti, per il risarcimento del danno da illecito comunitario. Il motivo? Lesione del principio del legittimo affidamento che conferisce al contribuente il diritto a non subire alcun pregiudizio dell'attività legislativa del proprio stato nazionale non conforme a quanto previsto dal diritto comunitario.

L'azione è stata intrapresa da **Stefano Loconte**, managing partner dello studio Loconte e partners, che ha già fatto in modo che la questione finisse all'attenzione della Consulta. La Corte si dovrà pronunciare sulla costituzionalità o meno della norma sul raddoppio dei termini dell'accertamento (si veda *ItaliaOggi* del 25/9/2010). Le ragioni che hanno portato alla richiesta di risarcimento danni, per Loconte, sono da ritrovarsi

nel cambio in corsa delle regole del gioco da parte dello stato italiano. «L'effetto della sentenza della Corte di giustizia sulle norme italiane ha fatto sì che il contribuente non sia più nelle condizioni di potersi difendere», spiega Loconte: «Per la normativa sul condono il contribuente si è potuto disfare delle scritture contabili, anche perché nel frattempo era intervenuta la prescrizione poi, causa la norma sul raddoppio dei termini dell'accertamento, il contribuente si ritrova a subire una verifica ma non è più in possesso delle scritture contabili. Ciò significa che il contribuente è destinato a perdere l'accertamento. Si apre quindi una azione di risarcimento danni/chiamata in garanzia dello stato italiano, nella quale si dice: tutto quello che io sarò costretto a pagare perché non posso difendermi nell'ambito del contenzioso tributario te lo chiedo indietro a titolo risarcimento danno». La causa dunque sarà intentata nei confronti dello stato per responsabilità di attività legislativa. I tempi, però sono tutt'altro che rapidi: «le notifiche partiranno

la settimana prossima. Da lì», calcola Loconte, «ci vorranno almeno 120 giorni per la fissazione della prima udienza». Il valore della causa sarà quello dell'avviso di accertamento maggiorato delle sanzioni e degli interessi che lo stato arriva a chiedere. Le cause non sono un evento isolato: «Dalle dichiarazioni rilasciate dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, ci sarebbero 330 di queste situazioni. L'altro vero grande problema della storia è capire: cosa hanno di diverso questi 330 casi rispetto a quelli che hanno fatto il condono? Anche in questo caso», ragiona Loconte, «si potrebbe aprire un problema di un'eventuale disparità di trattamento tra queste 330 persone e il resto della platea dei contribuenti italiani che hanno fatto il condono». Un ulteriore aspetto da considerare per il legale è l'applicabilità dell'art. 331 del c.p.p. che impone ai pubblici ufficiali di agire d'ufficio contro chi commette un reato. «Nel caso dell'evasione Iva con rilevanza penale, legata al condono 2002», chiede Loconte, «perché non hanno persegui-

to tutti ma solo 330 casi come dice l'Agenzia? Tale operazione sarebbe infatti facilissima per l'Agenzia visto che dispone già dell'elenco degli aderenti al condono e che il condono stesso è di fatto ammissione dell'evasione, e nel caso si superino 100 mila euro, dello stesso reato, circostanza che accomuna quasi tutti i casi.»

**La bomba a orologeria.** La Corte di giustizia Ue con la sentenza del 17 luglio 2008 ha stabilito che la Repubblica italiana con le norme sul condono è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/Ce. La questione si sarebbe in un certo senso esaurita da sé perché la sentenza è intervenuta nel 2008, anno in cui i termini di accertamento dei periodi di imposta 2001 e 2002 erano definitivamente spirati (rispettivamente 31/12/2006 e 31/12/2007). Ma nel 2006 è introdotta una norma (articolo 37 commi 24-26 dl 223/2006) che stabilisce: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331

del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione». L'orientamento che emerge dall'azione accertatrice dell'amministrazione è di emettere atti impositivi in relazione a esercizi di imposta i cui termini ordinari sono già spirati. Nel caso in questione il reato commesso dal contribuente che giustificerebbe il raddoppio dei termini è proprio l'evasione ai fini Iva in relazione a cui il contribuente aveva aderito al condono tombale. Ecco dunque che l'illecito comunitario dello Stato non consiste nell'omesso recepimento di una direttiva, bensì nell'emanazione e/o nella tardiva rimozione di una norma interna contraria al diritto comunitario.

© Riproduzione riservata

Altri articoli sul sito  
[www.italiaoggi.it/raddoppio+termini](http://www.italiaoggi.it/raddoppio+termini)